



CITTÀ DI VIAREGGIO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BANDO - DISCIPLINARE PER PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE UBICATO IN VIA BERTINI 123/A VIAREGGIO FOGL. 15 MAPP. 4717 SUB. 5 - PNRR NEXTGENERATION EU-MC5- INVESTIMENTO 1.3 -LINEA SUB- INVESTIMENTO 1.3.1 POVERTÀ ESTREMA- HOUSING TEMPORANEO - CUP B24H22000400006

Con determinazione dirigenziale n. 821 del 07/04/2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori di riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale ubicato in via Bertini 123/A - Viareggio.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica START predisposta dalla Regione Toscana accessibile all'indirizzo www.start.toscana.it

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso e con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è situato nel territorio del Comune di Viareggio.

L'appalto è finanziato in parte con fondi PNRR - M5C2-1.3.1- POVERTA' ESTREMA HOUSING FIRST ed in parte con fondi comunali.

All'appalto risultano assegnati i seguenti codici:

CUI: 00274950468202300068

CUP: B24H22000400006

Cpv : 45450000-6 - lavori di costruzione e completamento edifici

L'appalto, come da determinazione di indizione gara, non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art.1 del Codice.

Amministrazione aggiudicatrice : Comune di Viareggio - Piazza Neri e Paolini 55049 Viareggio (LU) tel 05849661 PEC comune.viareggio@postacert.toscana.it codice Nuts ITI12

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Vincenzo Strippoli, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona e-mail v.strippoli@comune.viareggio.lu.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione è l'Arch. Francesco Ferrarini, Funzionario Tecnico dell'Area 2 Servizi alla Persona.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Fabrizio Petruzzi, Dirigente del Servizio Procedure di Scelta del Contraente.

1.PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. Piattaforma Telematica di Negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle prescrizioni tecnico-informatiche START, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle

Registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di

recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano ad esclusivo carico dell'operatore economico

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche START che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto

sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre

una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando direttamente l'apposito servizio messo a disposizione da START al numero telefonico 0810084010 e/o scrivere all'indirizzo mail start.oe@accenture.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla piattaforma START all'indirizzo www.start.toscana.it

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **8 giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e, se ritenute di interesse generale, anche mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma a ciò dedicata. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità o termini diversi da quelli sopra indicati.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si

intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto riguarda l'esecuzione di lavori di riqualificazione dell'immobile sito in via Bertini 123/A. In particolare, dovranno essere svolti i seguenti interventi: sgombero locali e resede - installazione di cantiere, interventi sulla copertura dell'edificio, opere interne con rifacimento impianti ed infissi, consolidamento pareti portanti di spina ed opere esterne il tutto come meglio dettagliato nel progetto esecutivo approvato con la citata determinazione n. 821/2025 e validato dal RUP in data 31/03/2025.

3.1 Importo dell'appalto.

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente affidamento ammonta ad € **192.978,54** così suddivisi:

- € **185.084,12** quale importo a **base di gara soggetto a ribasso** di cui € **100,001.00** per costi della manodopera stimati in progetto;
- € **7.894,42** quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Qualora il concorrente indichi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, un importo stimato dei propri costi della manodopera inferiore al valore individuato dalla stazione appaltante il medesimo, dovrà tenerne conto nell'offerta presentata e sarà tenuto a dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tal caso l'offerta presentata sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 36/2023.

3.2 Classificazione lavori.

I lavori sono così classificabili:

Lavorazioni	Categorìa	Qualificazioni obbligatorie (si/no)	I m p o r t o (euro)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Opere edili	OG1	SI	€ 158.536,43 (82,15%)	Prevalente	SI nei limiti di cui all'art. 119 comma 1 secondo periodo D. Lgs. 36/2023

Impianti elettrici	OG11	SI	€ 34.442,11 (17,85%)	Scorporabile	SI
--------------------	------	----	----------------------------	--------------	----

3.3 Valore totale dell'appalto. Modifiche contrattuali - Opzioni.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Il valore totale dell'appalto, ai soli fini della stima ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, ammonta pertanto ad € **231.574,25** così composto:

- € **192.978,54** importo lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza
- € **38.595,71** importo massimo eventuale quinto d'obbligo ex art. 120 comma 9 D. Lgs. 36/2023

3.5 Contratto applicato

Il contratto collettivo applicato al personale dipendente dell'appaltatore è il seguente: Contratto collettivo nazionale di lavoro Edilizia Industria codice CNEL F012 Codice ATECO 43.39.09

Il concorrente ha facoltà di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Amministrazione. Nel caso in cui l'operatore economico indichi un diverso contratto collettivo applicato, la Stazione Appaltante, a mezzo del RUP, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, procederà alla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele con le modalità di cui all'articolo 110 del D. Lgs. 36/2023. La valutazione dovrà necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. La mancata equivalenza delle tutele, così accertata, costituisce motivo di esclusione.

L'espletamento dei lavori deve essere eseguito, in conformità al Capitolato, svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile.

3.6. Termine di esecuzione dei lavori

La durata dei lavori è prevista in **giorni 180 (centottanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

3.7. Pagamento corrispettivi - Revisione Prezzi

Il contratto verrà stipulato prevalentemente a misura come indicato all'art. 1.3 del CSA. I pagamenti avverranno a Stati di Avanzamento Lavori come previsto all'art. 2.19 del CSA dietro emissione di SAL e certificato di pagamento e a seguito di emissione di fattura da parte dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione con le modalità ed i termini di cui all'art. 2.19 del CSA

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori si darà corso alla revisione prezzi alle condizioni e modalità di cui all'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 ed art. 2.29 del CSA.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente affidamento gli operatori economici, di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, iscritti alla CC.II.AA. per attività pertinente, anche raggruppati come previsto dall'art. 68 stesso Decreto che siano in possesso dei seguenti requisiti:

4.1 Requisiti generali:

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o in altra condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Requisiti speciali:

Possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche corrispondenti ai lavori da assumere come meglio dettagliato al precedente art. 3.

Il possesso della attestazione SOA deve essere dichiarato dal concorrente.

A tal fine detta dichiarazione può essere resa nel DGUE elettronico fornito da START nella parte II "Informazioni sull'operatore economico" nel riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali" oppure compilando il modello DGUE messo a disposizione dalla S.A.

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile **OG11**, a qualificazione obbligatoria, possono essere eseguite dall'appaltatore solo se in possesso della relativa qualificazione; in

caso contrario devono essere scorporate ai fini della costituzione di un RTI o subappaltate per intero ad impresa qualificata; in tale ultimo caso i requisiti non posseduti tramite la categoria scorporabile dovranno essere assolti nella categoria prevalente. È possibile dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale per la singola categoria OG11 anche a mezzo di quanto disposto dall'art 28 dell'Allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 30, dell'Allegato II.12, i requisiti non posseduti che il concorrente dichiara di voler subappaltare, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute, il concorrente è tenuto, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, a dare espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto.

La mancata espressa dichiarazione del subappalto di dette opere, così come del possesso di idonea qualificazione, non essendo sanabile in sede di soccorso istruttorio, sarà causa di esclusione.

Si applica quanto previsto dagli artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 al Codice, ai fini della qualificazione SOA, a esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA; nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b, c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b) , c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti dalla consorziata esecutrice.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Relativamente ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice:

per gli appalti che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

per gli appalti che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

È fatto divieto per una stessa impresa di partecipare a più di un consorzio stabile.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. In sede di offerta sono specificate le categorie e le parti di lavorazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

4.3 Requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 L.R. Toscana 38/07 e, pertanto, rispetto dei seguenti adempimenti:

- 1) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
- 2) aver nominato il medico competente nei casi previsti dall' art. 18 del D. Lgs. 81/08;
- 3) aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/08;
- 4) aver proceduto alla redazione del DVR aziendale;

I requisiti sopra indicati dovranno essere autocertificati da ciascun operatore economico, con le modalità seguenti e sono soggetti a controlli e verifiche d'ufficio da parte della Stazione Appaltante.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete -soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd.Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Altre cause di esclusione

a) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

b) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006,

unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

c) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;

d) Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici che non producono atto di impegno all'assunzione di personale giovanile e femminile di cui al successivo punto 9.

e) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non hanno assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999.

6. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da detta sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'impresa ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento entrambi oggetto di autodichiarazione presentando un proprio DGUE.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

7.1 Documentazione da allegare alla domanda in caso di avvalimento

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione con firma digitale, nelle modalità richieste per la domanda di partecipazione con cui il concorrente indica la volontà di ricorrere all'avvalimento specificando il nominativo dell'ausiliario e gli specifici requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento specificando altresì se si tratta anche o solo di avvalimento per migliorare l'offerta;
- b) dichiarazione con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
- c) dichiarazione di impegno, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento;
- d) contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti; *(il contratto dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, al fine di consentire le dovute verifiche da parte della stazione appaltante e, qualora*

sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione dovrà avere per oggetto gli specifici requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale che avrebbero consentito al concorrente la partecipazione alla procedura);

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel suddetto termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, come modificato con D. Lgs. 209/2024, nel caso in cui dichiara di volersi avvalere in fase esecutiva del subappalto, dovrà indicare le opere che intende subappaltare e presentare impegno ad assicurare almeno il 20% dei subappalti a piccole e medie imprese o, indicandone le motivate ragioni, diversa percentuale.

Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti la suddetta dichiarazione deve essere firmata da tutti i componenti dell'operatore riunito.

9 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'appaltatore dovrà rispettare in fase esecutiva tutte le norme e regolamenti in materia di lavori pubblici ed operare all'interno del cantiere nel rispetto di tutte le norme di sicurezza di cui principalmente al D. Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'Art. 27 del D. Lgs. 81/2008, così come sostituito dall'Art. 29 comma 19 lettera a) del D.L. 19/2024 "Decreto PNRR 4", convertito con L. 56/2024, e del D.M. 132/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III, sarà richiesto, per operare

nei cantieri temporanei e mobili, di essere in possesso della "Patente a punti" per la sicurezza sui cantieri.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 10 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali per l'occupazione giovanile
- una quota pari al 10 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali per l'occupazione femminile calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al Codice dei Contratti.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice degli Appalti, la garanzia provvisoria non è richiesta.

11 SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo obbligatorio sulla struttura.

12 CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine

fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata presentazione della relativa documentazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo dovuto è pari ad € 18,00.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del DPR 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza indicato in piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Si applica quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. 36/2023.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1

L'"OFFERTA" per ciascun lotto al quale si intende partecipare è composta da:

A - Documentazione amministrativa

B - Offerta economica

La presentazione dell'offerta avviene in via telematica tramite la piattaforma START, accedendo, all'interno della procedura di gara, alla sezione dedicata al lotto ed inserendo la documentazione sopra indicata meglio dettagliata ai successivi punti.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

-l'offerta è vincolante per il concorrente

-con la trasmissione dell'offerta il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. I documenti formati in lingua straniera devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- non sono sanabili con soccorso istruttorio le false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste è sanabile;

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti:

-è sanabile l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine che verrà assegnato in sede di richiesta da cinque a dieci giorni

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono in nessun caso modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) dichiarazioni integrative
- 3) DGUE
- 4) Imposta di bollo
- 5) Dichiarazione in caso di concordato preventivo
- 6) Documentazione in caso di avvalimento
- 7) Documentazione e dichiarazioni per i soggetti associati
- 8) Ricevuta pagamento contributo ANAC

- 9) Documentazione in caso di procuratore
- 10) Documentazione per consorzi stabili
- 11) Contratto collettivo applicato
- 12) Rapporto sulla situazione del personale art. 47 c. 2 D.L. 77/2021
- 13) Adempimento clausole sociali
- 14) Impegno assunzione
- 15) Dichiarazione subappalto di cui al precedente punto 8
- 16) Dichiarazione titolare effettivo
- 17) Eventuale ulteriore documentazione e certificazioni

In particolare dovranno essere allegati i seguenti documenti:

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello predisposto in automatico dal sistema telematico START, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE) non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti della compagine.

15.1.2. Modalità di sottoscrizione della domanda e relative dichiarazioni

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata da parte di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo e firmata dal titolare/ legale rappresentante di ogni soggetto partecipante;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10

febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente, utilizzando l'apposito modello in allegato, firmato digitalmente dai soggetti di cui al precedente punto 15.1.2 e con le stesse modalità, dovrà indicare:

a) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

– delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

– di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

c) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

d) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

e) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

f) di aver ottemperato, secondo quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 38/2007 ai seguenti adempimenti all'interno della propria azienda:

- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;

- aver nominato il medico competente nei casi previsti dall' art. 18 del D. Lgs. 81/08;

- aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/08;

- aver proceduto alla redazione del DVR aziendale;

g) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;

h) ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023, come introdotto dal D. Lgs.209/2024, di concedere espressa autorizzazione al trattamento dei dati attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) presso la Banca dati nazionale dei

contratti pubblici, per la verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di cui all'art. 99 del Codice e per le altre finalità previste dallo stesso codice dei contratti.

15.3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UTILIZZANDO IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE

Il DGUE deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. In caso di RTI/Conorzio ordinario, ogni componente del raggruppamento deve presentare il proprio DGUE debitamente sottoscritto digitalmente.

In caso di soggetti con identità soggettiva plurima vale quanto riportato al punto 15.1.2 per la domanda di partecipazione.

Si precisa quanto segue:

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli illeciti professionali gravi, salvo quello di cui comma 3, lettera b), dell'articolo 98, commessi nei tre anni decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 del Codice oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98 del Codice;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi

L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio e pertanto la dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente dichiara:

– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (D.lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE utilizzando il file "DGUE" disponibile in piattaforma.

15.4 IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della apposita dichiarazione contenuta nella documentazione telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in

formato.pdf. da annullare manualmente. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE

Inoltre deve essere allegata la documentazione indicata al precedente punto 7.1

15.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

1) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ossia della percentuale, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

2) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ossia la percentuale, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati;

3) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti dei lavori, ossia la percentuale, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

4) Per le aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ossia la percentuale, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

-copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

-copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti dei lavori, ossia la percentuale, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

-copia del contratto di rete;

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;

c. le parti dei lavori, ossia la percentuale, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.8 CONTRIBUTO ANAC

Il concorrente dovrà allegare la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore di ANAC di cui al precedente punto 12.

15.9 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI PROCURATORE

Qualora il soggetto che rende le dichiarazioni nella domanda di partecipazione/DGUE sia un procuratore deve essere allegata copia conforme dell'atto di conferimento della procura

15.10 CONSORZI STABILI

I consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. G, del Codice devono produrre l'atto costitutivo e lo statuto, con l'indicazione delle imprese consorziate e le imprese per le quali il consorzio concorre; queste ultime sono tenute a presentare le dichiarazioni dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 94 e 95 e dei requisiti speciali come previsto dall'art. 67 comma 1 lett. c) del Codice presentando proprio DGUE.

15.11. DICHIARAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO

Il concorrente deve allegare apposita dichiarazione, secondo il modello in allegato, con cui dichiara il contratto collettivo applicato al personale dipendente utilizzato per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.

Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario già costituito/constituendo la dichiarazione deve essere resa anche dalla impresa mandataria.

La dichiarazione deve essere resa anche dall'impresa ausiliaria e dalla consorziata esecutrice.

15.12 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti: produzione, a pena di esclusione, di copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In caso di **operatori raggruppati** dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto facente parte del RTI che occupi oltre 50 dipendenti, **in caso di consorzi stabili**, dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto esecutore che occupi oltre 50 dipendenti. Qualora l'eventuale **impresa ausiliaria** occupi più di 50 dipendenti, dovrà essere trasmesso il piano anche in riferimento al suddetto soggetto. La copia dell'ultimo rapporto deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

15.13 ADEMPIMENTO CLAUSOLE SOCIALI

Il concorrente dovrà rendere specifica dichiarazione, conformemente al modello allegato, con cui si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. In particolare:

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta entro sei mesi dalla conclusione del contratto, devono impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo deve essere altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta devono altresì dichiarare che entro sei mesi dalla conclusione del contratto, si impegnano a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta devono dichiarare che, come previsto dall'art. 1 c. 6 dell'Allegato II.3 del codice, nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno adempiuto all'obbligo di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, per cui non incorre nella causa di esclusione dalla gara d'appalto ivi prevista.

In caso di **consorzio** di cooperative, consorzio di imprese artigiane, consorzio stabile dal legale rappresentante/procuratore del consorzio e della/e consorziata/e per conto della/e quale/i il consorzio concorre; in caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE**, sia costituiti che costituendi, dal legale rappresentante/procuratore di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta;- in caso di aggregazioni di rete, dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, ove presente, e dal legale rappresentante/procuratore di tutti i retisti partecipanti.

Il Modello di cui sopra deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

15.14 DICHIARAZIONE IMPEGNO ASSUNZIONE

Il concorrente deve allegare dichiarazione, firmata digitalmente con le stesse modalità di cui alla domanda di partecipazione, con cui si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 10 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali per l'occupazione giovanile
- una quota pari al 10 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali per l'occupazione femminile

In caso di **consorzio** di cooperative, consorzio di imprese artigiane, consorzio stabile dal legale rappresentante/procuratore del consorzio e della/e consorziata/e per conto della/e quale/i il consorzio concorre; in caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE**, sia costituiti che costituendi, dal legale rappresentante/procuratore di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta;- in caso di aggregazioni di rete, dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, ove presente, e dal legale rappresentante/procuratore di tutti i retisti partecipanti

15.15 DICHIARAZIONE SUBAPPALTO

Il concorrente dovrà compilare l'apposita dichiarazione come previsto al punto 8 del presente Bando di Gara

15.16 DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO EX ART.20 D.LGS. 231/2007

Il concorrente dovrà compilare il modello, reperibile sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente da legale rappresentante del concorrente e caricare sulla piattaforma - In caso di operatori riuniti e di avvalimento, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento/ausiliario, deve compilare e firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante dell'impresa o dell'impresa della mandataria

15.17 CERTIFICAZIONI ED EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Il concorrente allega copia della certificazione SOA in corso di validità e può allegare eventuale ulteriore documentazione necessaria.

16 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione economica firmata a pena di esclusione secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1.2

La documentazione economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- Ribasso percentuale sull'importo a base di gara, come meglio dettagliato al precedente punto 3.1. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- nell'offerta economica l'operatore deve altresì indicare i propri **costi della manodopera** e gli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti lo specifico appalto ricompresi nell'offerta presentata, ai sensi di quanto disposto dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

Si precisa che gli oneri che devono essere indicati sono i c.d. oneri di sicurezza "aziendali" cioè quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti interni alla propria azienda cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008. Si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori inerenti la propria attività d'impresa e dipendenti dalla realtà organizzativa ed operativa di ogni operatore economico partecipante, diversi da quelli da interferenze già stimati dalla stazione appaltante nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. I costi di sicurezza aziendale non possono essere pari a zero pena l'esclusione dell'offerta.

Si precisa ulteriormente che l'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione Appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale. (vedasi al riguardo le disposizioni riportate nel bando tipo ANAC 1/2023, disposizioni vincolanti ai sensi dell'art. 83 c. 3 del D.Lgs. 36/2023, il parere del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 2154 del 19.7.2023, la Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023).

A tal fine si ribadisce che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, qualora l'operatore economico indichi un importo stimato dei propri costi della manodopera inferiore al valore individuato dalla stazione appaltante e da questa suddiviso all'interno dell'importo a base di gara, il medesimo dovrà tenerne conto nel formulare la propria offerta e sarà tenuto a dimostrare che il ribasso complessivo offerto

deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. I costi indicati dal concorrente non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove in sede di verifica di congruità risultasse che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, l'offerta del concorrente sarà esclusa in quanto anormalmente bassa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale secondo il "METODO A" indicato nell'Allegato II.2 del Codice dei contratti. Si precisa che, l'esclusione automatica opererà sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (vedi anche deliberazione ANAC n. 536 del 21 novembre 2023).

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

18 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. L'eventuale verifica dell'anomalia ad opera del RUP, avviene dopo la verifica della documentazione amministrativa.

19. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara.

Il Responsabile del Procedimento di gara, alla presenza del RUP, procede in seduta pubblica:

- alla verifica, alla presenza degli eventuali rappresentanti delle ditte concorrenti che vorranno intervenire, nel giorno e nell'ora sopra indicati, dell'integrità e della correttezza formale delle offerte pervenute entro il termine stabilito attraverso il portale telematico START;
- alla apertura delle offerte economiche e, previo riscontro della regolarità delle stesse e della loro formulazione nel rispetto di quanto indicato dal presente disciplinare, alla loro lettura;
- all'approvazione della documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di formulare la classifica della gara ed il calcolo della soglia di

anomalia. Non si procede all'esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5;

- propone l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che sarà individuato a seguito dell'applicazione del metodo di calcolo della anomalia prescelto, fatte salve le verifiche da parte del RUP circa le disposizioni di cui agli artt. 11, 41 comma 14 e 100 del D.Lgs. 36/2023.

Gli esiti della procedura sono registrati dalla Piattaforma.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti risultino uguali, qualora non presenti, si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la piattaforma.

Tramite la piattaforma sono resi visibili ai concorrenti i prezzi offerti.

L'offerta economica è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto ritenuti sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento di Gara, alla presenza del RUP, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;

L'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di gara sarà comunicato entro cinque giorni dalla adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante si avvale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, dell'esclusione automatica delle offerte. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso di attivazione della procedura di verifica dell'anomalia, anche in considerazione della necessità della verifica del rispetto dei costi della manodopera dichiarati in fase di offerta, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad

escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o in cui i costi della manodopera risultino inferiori ai minimi salariali.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte se ritenute anormalmente basse anche in relazione ai costi della manodopera, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta come risultante dalla graduatoria predisposta in piattaforma.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle

offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC per i provvedimenti di competenza se dovuti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 99 comma 3-bis del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 99 del Codice. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53 comma 4 del Codice.

L'aggiudicatario, se impresa a carattere societario, prima della stipula del contratto è tenuto alla piena osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può

sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante le polizze assicurative previste dall'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata autenticata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Questo Ente si riserva la facoltà di cui all'art. 124 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/lavoro al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. I dati che i soggetti sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale. La presentazione della domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, costituisce consenso al trattamento da parte dell'Amministrazione dei dati personali inclusi quelli sensibili e giudiziari ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003 e di quelli riconosciuti dal GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viareggio, a mezzo del Responsabile del Procedimento.

Il Dirigente
Servizio Procedure Scelta Contraente